

Allegato "D" al mio atto

Rep.n. 131.043 - Racc.n. 31.701

Statuto dell'Associazione denominata "L'Abruzzo in Europa"

Art.1 - Costituzione

1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell'Abruzzo

24 agosto 2018, n. 27 l'Associazione denominata "L'Abruzzo in Europa", di seguito Associazione.


Art.2 - Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili sono destinati direttamente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

2. L'Associazione ha lo scopo di supportare i comuni del territorio regionale nelle attività di euro progettazione al fine di utilizzare al massimo i fondi diretti provenienti dall'Unione europea.

Art.3 - Oggetto sociale

1. Oggetto sociale esclusivo dell'Associazione finalizzato al perseguimento dello scopo di cui all'articolo 2 è quello di programmare e realizzare, senza fini di lucro, le attività di supporto ai comuni del territorio abruzzese e delle altre pubbliche amministrazioni associate per l'elaborazione e la gestione dei progetti europei, e ogni altra attività correlata, al fine di intercettare ed utilizzare i fondi diretti provenienti dall'Unione Europea, nonché ogni altra attività attribuitagli dalla legge.

A handwritten signature, possibly 'S. M.', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the office.

2. Per la realizzazione del proprio scopo l'Associazione promuove la più ampia partecipazione a Progetti Europei, alla organizzazione e alla gestione delle attività di informazione e formazione degli amministratori e del personale dei poteri regionali e locali sulle tematiche europee e, più in generale, sulla internazionalizzazione e programmazione comunitaria delle autonomie regionali e locali.

Art.4 - Sede

1. L'Associazione ha sede in L'Aquila presso il Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

Art.5 - Fondo comune

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite in primo luogo dallo stanziamento di cui all'articolo 4 della l.r. Abruzzo 27/2018 e dagli stanziamenti iniziali degli altri soci fondatori ed inoltre da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'associazione.

2. I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

3. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Art.6 - Gestione finanziaria

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - Soci

1. Sono soci dell'Associazione il Consiglio regionale dell'Abruzzo, nelle forme e con le modalità previste dalla L.r. Abruzzo 27/2018, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

2. All'Associazione possono partecipare in qualità di soci sostenitori singoli comuni e altre pubbliche amministrazioni che operano in ambito regionale.

Art.8 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo.

3. Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi ade-

renti nel libro-soci.

4. La qualità di socio si perde per esclusione, per decadenza o per recesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello

scadere dell'anno in corso.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento, per due anni consecutivi, della quota associativa.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.9 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

2. Tutti i soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli orga-

ni associativi;

b) a versare la quota associativa.

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) il revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs.39/2010.

Art.11 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota, ognuno dei quali ha diritto al voto.

2. I soci possono essere rappresentati da altro socio mediante delega scritta.


3. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo lo ritengano necessario, o almeno un terzo degli associati ne ravvisi l'opportunità.

4. L'assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

b) elegge i componenti del consiglio direttivo e il revisore;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;



d) delibera l'esclusione dei soci;

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;

f) delibera eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da persona scelta dall'assemblea.

6. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

7. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

8. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

9. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

10. Le delibere assembleari devono essere inserite, nel libro-verbale delle riunioni dell'assemblea e comunicate tempestivamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Art.12 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri

non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'assemblea dei soci fra i propri componenti.

2. Ciascuno dei soci fondatori esprime un membro di diritto in seno al Consiglio direttivo.

3. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, provvede alla sua sostituzione l'Assemblea.

5. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario.

6. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.



Handwritten signature or mark.

7. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

8. Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi

e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

9. Le convocazioni devono essere portate a conoscenza almeno cinque giorni prima della data della riunione, con indicazione del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri del consiglio direttivo.

10. I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

11. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.13 - Presidente

1. Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

2. Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rap-

presentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

5. Sono, inoltre, funzioni del presidente:

a) assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'assemblea;

b) esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'associazione in giudizio e presso terzi;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;


d) conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;

e) amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

6. Il presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo.

Art.14 - Revisore legale

1. Il revisore legale è eletto ogni tre anni dall'assemblea.



2. Compete al revisore il controllo sull'attività economico-finanziaria dell'Associazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla regolare tenuta della contabilità. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del

consiglio direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 15. - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite.

2. Ai soci compete solo il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate se effettuate con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale di appartenenza.

Art.16 Gestione amministrativa


1. Per l'attività amministrativa della Associazione provvede il Consiglio Direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art.17 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art.18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le



norme di legge vigenti in materia.

Firmato - DI PANGRAZIO Giuseppe

LAPENNA Luciano Antonio

TRAVAGLINI Fabio Orlando

Vincenzo Galeota Notaio

REGISTRATO A L'ACQUILA IL 20-12-2018 AL N. 4544
CON C.

in c.

Imp.

L'ACQUILA 20-12-2018

GALEOTA - NOTAIO

[Handwritten signature]

